

Sent. n. 195/2025 pubbl. il 24/10/2025

Rep. n. 207/2025 del 24/10/2025

N. R.G.126-1/2025 PU



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI BOLOGNA  
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI**

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

Dott. Michele GUERNELLI - Presidente  
Dott.ssa Alessandra MIRABELLI - Giudice relatore  
Dott.ssa Roberta VACCARO - Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella procedura per la dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata promossa con istanza N. 126 -1/2025 rg. PU da:

**LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE** [REDACTED] **S.R.L.** con ultima sede in [REDACTED] in persona del suo Curatore dott.ssa Maria Angela Conti (avente studio e domicilio in Bologna, via Marconi n. 28), rappresentata e difesa dall'avv. Luca Ferrari;

- ricorrente

nei confronti di

- resistente

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con ricorso depositato in data 1º aprile 2025, la LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELLA [REDACTED] S.R.L. all'uopo autorizzata dal Giudice Delegato, dedotto di vantare un credito restitutorio ex. art 2033 o risarcitorio nei confronti di [REDACTED] - già amministratore unico della società [REDACTED] in *bonis* dalla data della sua costituzione (13 gennaio 2001) fino alla dichiarazione di liquidazione giudiziale del 7 settembre 2025 - in corso di accertamento innanzi alla sezione imprese di codesto Tribunale e quantificato tale credito in euro 136.324,80 in relazione agli indebiti pagamenti effettuati dalla società in suo favore, ha



richiesto l'apertura della liquidazione controllata *ex art. 268 e ss. di cui al d.lgs. 14/2019 e ss. modifiche (CCI)*.

Parte resistente non si è costituita anche se la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza è stata compiuta regolarmente *ex art 140 c.p.c..*

Sussiste *ex art. 27 CCI* la competenza del Tribunale di Bologna, avendo il debitore la residenza, corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel circondario di Bologna (cfr. art. 27, III comma, lett. b.).

La Liquidazione Giudiziale della [REDACTED] S.r.l., pur non avendo ancora un titolo esecutivo nei confronti del resistente – dato che l'azione di ripetizione dell'indebito (o, in alternativa, quella di responsabilità) e il collegato diritto di credito sono ancora *sub indice* –, può dirsi legittimata alla domanda di liquidazione controllata nei confronti dell'ex amministratore unico [REDACTED] in quanto il credito, sulla base degli atti del procedimento, può dirsi sufficientemente documentato.

Per effetto del *novum* normativo, oggi – a differenza di quanto precedentemente previsto dall' art 14 ter della legge 3/2012 - la liquidazione controllata, al pari di quella giudiziale e prima ancora del fallimento, può essere aperta a seguito di domanda giudiziale presentata da un creditore “*anche in pendenza di procedure esecutive individuali*”, sempre che i crediti scaduti e non pagati risultati dall'istruttoria non siano inferiori a cinquantamila euro, ai sensi dell'art. 268, II comma, CCI. La modifica legislativa va al di là del semplice ampliamento della legittimazione attiva, ripercuotendosi sulla stessa natura e finalità della liquidazione controllata, rendendola del tutto sovrapponibile, da questo punto di vista, alla liquidazione giudiziale, così come, tra l'altro, ben espresso dalla relazione di accompagnamento al Codice (cfr. “*la liquidazione controllata è il procedimento, equivalente alla liquidazione giudiziale, finalizzato alla liquidazione del patrimonio del consumatore, del professionista, dell'imprenditore agricolo, dell'imprenditore minore e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, che si trovi in stato di crisi o di insolvenza. ... Considerato che la liquidazione concerne patrimoni tendenzialmente di limitato valore e situazioni economico finanziarie connotate da limitata complessità, la procedura è semplificata rispetto alla liquidazione giudiziale*”)) e dallo stesso legislatore, atteso il rinvio spesso effettuato in punto di disciplina alle norme della procedura maggiore e la stessa collocazione normativa nel Titolo V del CCI dedicato, per l'appunto, proprio alla liquidazione giudiziale.

Tale analogia di funzioni e principi consente di non ritenere necessari, ai fini della verifica della legittimazione del creditore, l'esecutività del titolo o un definitivo accertamento del credito in via giudiziale, versandosi, invece, in una fattispecie, in cui per il Tribunale – come da orientamento consolidato in tema di procedura prefallimentare, estendibile alla liquidazione



giudiziale e, dunque, attesa *l'eadem ratio* anche alla liquidazione controllata – è sufficiente procedere ad un accertamento in via incidentale dell'esistenza della pretesa azionata (cfr. Cass. Sez. Unite. n. 1521/2013, Cass. n. 30827/2018 e Cass. n. 23494/2020), con la conseguenza che anche un credito contestato nell'*an* e nel *quantum* o meramente condizionale può legittimare la proposizione dell'istanza, atteso che l'oggetto del procedimento volto all'apertura ora della liquidazione giudiziale, e prima del fallimento, non è l'accertamento del credito ma solo la verifica della sussistenza o meno dei requisiti soggettivi e oggettivi per l'apertura della procedura che rappresentano il *petitum* della domanda e dunque, per quanto per quanto qui interessa, della legittimazione dell'istante quale creditore sulla base di una pretesa non meramente ipotetica o manifestamente insussistente (cfr. Trib. Forlì 20/2/2025).

Nel caso di specie, seppur nell'ambito di tale cognizione incidentale, è possibile affermare la legittimazione dell'istante a proporre la presente domanda.

Dalla documentazione in atti risulta che il resistente è stato amministratore unico della  S.r.l. dal gennaio 2001 fino all'apertura della liquidazione giudiziale con compenso annuo pari a 19.200,00 netti (cfr. doc. 5 ricorso). La Curatela ha rilevato un ingiustificato impiego di risorse sociali per circa euro 600.000, di cui oltre euro 460.000 nelle more dei periodi amministrativi 2018 – 2022 e circa euro 175.000 nel corso del solo esercizio 2022, “*da imputarsi sia ad illeciti prelievi di liquidità ad opera di entrambi i soci per importi sensibilmente superiori a quelli loro dovuti per effetto del contratto di lavoro dipendente o del ruolo gestorio ricoperto nella debitrice che al sostentimento di spese afferenti alla loro sfera strettamente personale*” (cfr. pag. 5 ricorso). In particolare, assumono rilevanza ai fini del presente accertamento incidentale gli spostamenti patrimoniali avvenuti dal conto corrente della società in *bonis* a quelli personali del resistente nel corso degli esercizi 2018-2022, analiticamente ricostruiti dalla Curatela in base all'esame degli estratti conto della società e corrispondenti ai prelevamenti registrati - pressoché quasi integralmente - sul conto “Compenso Amministratore” (cfr. da pag. 4 a 7 ricorso). Dalla disamina della suddetta documentazione sono emersi bonifici a favore del resistente per un totale di euro 136.135,80 (cfr. pag. 7 ricorso); di questa complessiva somma la prevalente parte reca quale apparente causale il pagamento del compenso dell'amministratore, mentre le restanti le diverse causali

Ora, tutti i suddetti spostamenti patrimoniali risultano essere privi di valida causa giustificatrice in quanto (i) eccedenti il compenso annuo spettante al resistente per l'incarico



gestorio, pari ad euro 19.200,00, come verbale di delibera assembleare del 15 dicembre 2011(cfr. doc.5); (ii) disposti in assenza alcun valido negozio giuridico che ponga in capo alla Società il pagamento di spese personali dell'amministratore, non riconducibili all'attività professionale svolta in seno alla stessa; e tenuto altresì conto che (iii) la Società non ha beneficiato di finanziamenti da parte del ricorrente con obbligo di restituzione né ha deliberato, nel periodo interessato, la distribuzione di somme ai soci.

Il resistente, poi, pur costituitosi nel giudizio promosso dal Curatore, non ha dedotto né dimostrato la sussistenza di una specifica causa che possa giustificare gli spostamenti patrimoniali, limitandosi ad allegare che *“la sola e unica responsabile di eventuali irregolarità e/o operazioni compiute non potrà che essere la stessa sig.ra [REDACTED] che pur rivestendo formalmente il ruolo di socio di minoranza, di fatto esercitava tutte le funzioni gestionali e amministrative ricoprendo il ruolo di amministratrice di fatto della società”* (cfr. pag. 3 ricorso).

Pertanto, in questi termini, il credito della Liquidazione Giudiziale [REDACTED] S.r.l. può essere affermato ai fini del limitato riscontro della legittimazione attiva di parte ricorrente.

Quanto alla prova del superamento della soglia dei debiti scaduti di euro 50.000,00 ai sensi dell'art. 268, II comma, CCI, la domanda risulta procedibile essendo il credito oggetto di accertamento incidentale quantificabile in euro 136.324,80 e tenuto conto che l'istruttoria officiosa svolta ha documentato l'esistenza di debiti di [REDACTED] nei confronti dell'Erario per euro 80.531,12 (cfr. informativa in atti di ADER).

Tali circostanze evidenziano, inoltre, lo stato di insolvenza in cui si trova il ricorrente *ex art. 268, II comma, CCI*, in quanto il mancato pagamento dei debiti portati in cartelle notificate da Agenzia dell'Entrate Riscossione, la natura palesemente dilatoria delle eccezioni e difese proposte nel giudizio ordinario a fronte delle documentate pretese della Curatela, la mancanza di dichiarazioni fiscali presentate dal resistente negli ultimi 15 anni (cfr. informativa ADE) dimostrano inequivocabilmente l'incapacità del resistente a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Ricorrono inoltre i rimanenti presupposti di cui all'art. 2, I comma, lett. c) CCI in quanto il resistente è qualificabile come debitore persona fisica non assoggettabile a liquidazione giudiziale.

La domanda, pertanto, può essere accolta

Con riguardo alla durata della procedura, l'art. 272, II comma, CCI è stato modificato dal d.lgs. n. 136/2024 e oggi prevede espressamente che *“la procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura”*. La



procedura potrà essere chiusa anche anteriormente se il Liquidatore attesta non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire.

Il termine di tre anni, pertanto, costituisce il limite temporale massimo per l'acquisizione dell'attivo devoluto al soddisfacimento del ceto creditorio.

La nomina del Liquidatore, compiuta in dispositivo, è effettuata ai sensi dell'art. 270, II comma, lett. b), CCI secondo il quale - per quanto qui rileva - deve essere scelto un professionista iscritto nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento tra i gestori aventi il domicilio nel distretto di corte d'appello cui appartiene il tribunale competente.

Oltre a quanto previsto nel dispositivo, i compiti del Liquidatore devono essere altresì integrati alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'UE (sentenza del 3 luglio 2025 causa C-583/23) che ha riconosciuto, nelle procedure di indebitamento, il diritto per il consumatore di rivolgersi al giudice nazionale perché valuti l'esistenza di clausole vessatorie nei contratti di finanziamento da questo conclusi: è necessario quindi che il Liquidatore, in sede di formazione dello stato passivo, esamini specificatamente i contratti di finanziamento conclusi dal consumatore al fine di rilevare l'esistenza di eventuali clausole abusive.

**P. Q. M.**

Il Tribunale di Bologna,

visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 268 e ss. CCI

**dichiara**

l'apertura della Liquidazione controllata nei confronti di

**nomina**

Giudice Delegata la dott.ssa **Alessandra Mirabelli**;

**nomina**

Liquidatore l'avv. **Sabrina De Martin**, dando atto che entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria con le previsioni di cui all'art. 270, III comma, CCI;

**ordina**

al debitore di depositare, entro sette giorni, l'elenco dei creditori, se non già allegato al ricorso;

**assegna**

ai creditori ed ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine non superiore a 90 giorni dalla ricezione della notifica della sentenza entro il quale – a pena di inammissibilità – devono trasmettere al Liquidatore a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporsi ai sensi dell'art. 201 CCI;

**dispone che il Liquidatore**

- notifichi la sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ex art. 270, IV comma, CCI, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
- esegua l'inserimento della sentenza sul sito web del Tribunale di Bologna: <https://tribunale-bologna.giustizia.it>; nel rispetto della normativa della GDPR Privacy ex art. 270, II comma, lett. f), CCI, e quindi, in relazione alle finalità della pubblicità in rapporto alla disciplina sulla tutela dei dati personali, con oscuramento di tutti i dati del ricorrente diversi da: nome, cognome e codice fiscale; a tal fine il Gestore della crisi entro 5 giorni provvederà al deposito nel fascicolo di apposita versione oscurata della sentenza;
- aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare il presente provvedimento;
- depositi entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione controllata la relazione sulle condizioni del debitore (unitamente alla documentazione di supporto) ai fini dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 268, IV comma, lett. b) da parte del giudice delegato;
- entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, II comma, CCI, e lo depositi per l'approvazione del giudice delegato;
- scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, I comma, CCI e lo comunichi agli interessati. Lo stato passivo, una volta formato, dovrà essere depositato nel fascicolo (unitamente alla prova della notifica ai creditori) e comunicato ai sensi dell'art. 273, III comma, CCI; con il deposito nel fascicolo lo stato passivo diviene esecutivo e contro lo stesso possono essere promossi reclami - con atto per cui è necessaria assistenza del difensore e conferimento di procura alle liti - al Giudice delegato ai sensi dell'art. 133 CCI;



- ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al giudice delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;
- due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, ai sensi dell'art. 276 CCI depositi una relazione in cui prende posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275, III comma CCI ed a domandare la liquidazione del compenso;
- chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura ex art. 276 CCI depositando anche relazione conclusiva nella quale dare atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio dell'esdebitazione;

**a u t o r i z z a**

il Liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro, al PRA e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;
- 4) ad accedere alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico;

**o r d i n a**

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del Liquidatore;

*Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Quarta Civile e Procedure concorsuali del Tribunale in data 30 settembre 2025*

La Giudice Rel.

*Alessandra Mirabelli*

Il Presidente

*Michele Guernelli*

